Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 9 luglio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(2285)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 5 aprile 1943-XXI, n. 595.

Collocamento fuori ruolo di due prefetti di 1ª classe per assumere rispettivamente l'incarico di vice presidente della Confederazione dei commercianti e di presidente della Azienda Italiana Ligniti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923 II, n. 2958, integrato dall'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 IV, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926 IV, n. 898;

Considerato che due prefetti di 1ª classe, grado 3° sono stati temporaneamente posti a disposizione del Ministero delle corporazioni per gli incarichi di vice presidente della Confederazione dei commercianti e di presidente dell'Azienda Italiana Ligniti;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno e del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' consentito il collocamento fuori ruolo a decorrere dal 1° febbraio 1943-XXI con le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, integrato dall'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926 IV, n. 898, di due prefetti di 1ª classe, grado 3°, per assumere rispettivamente l'incarico di vice presidente della Confederazione dei commercianti e l'incarico di presidente dell'Azienda Italiana Ligniti.

Art. 2.

La facoltà consentita dal precedente art. 1 cesserà di avere efficacia col rientro nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno dei funzionari assegnati al Ministero delle corporazioni per gli incarichi anzidetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TIENGO — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, foglio 20. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 596.

Elevazione a L. 50.000 del contributo dello Stato per il rimboschimento dei terreni vincolati della provincia di Bolzano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 28 gennaio 1932, n. 177, relativo alla costituzione del Consorzio dei rimboschimenti tra lo Stato e la provincia di Bolzano allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella detta Provincia;

Visto l'art. 2 del predetto decreto 28 gennaio 1932, n. 177, con il quale lo Stato s'impegna a concorrere nella metà della spesa per la esecuzione dei lavori di cui sopra, mediante il contributo di L. 35.000 (lire trentacinquemila), mentre l'altra metà resta a carico della Provincia;

Vista la deliberazione 14 novembre 1941 dell'Amministrazione provinciale di Bolzano, approvata con decreto interministeriale 10 novembre 1942, n. 15200/16-3, con la quale il contributo annuo della Provincia viene aumentato fino a L. 50.000 (cinquantamila) a decorrere dall'esercizio 1942-43;

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e l'art. 99 del R. decreto 16 maggio 1926-IV, n. 1126;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È elevato a L. 50.000 (cinquantamila) il contributo annuo, determinato in L. 35.000 col Nostro decreto 28 gennaio 1932, n. 177, per provvedere secondo le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti al vincolo nella provincia di Bolzano.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra mediante il contributo annuo di L. 50.000 (lire cinquantamila) a decorrere

dall'esercizio 1942-43 e la spesa stessa è impegnata sulle autorizzazioni cui ha riferimento il cap. 47 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario in corso e di quelli successivi, mentre l'altra metà della spesa di L. 50.000 (cinquantamila) resta a carico della provincia di Bolzano giusta l'anzidetta deliberazione del 14 novembre 1941 del Rettorato provinciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

PARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti addì 7 luglio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, *foglio* 17. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 maggio 1943-XXI, n. 597.

Determinazione dei contributi per le assicurazioni sociali dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori dell'industria dello zolfo della Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, concernente modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità;

Veduto il R. decreto 3 agosto 1940-XVIII, n. 1206, concernente la determinazione dei contributi per le assicurazioni sociali dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori dell'industria dello zolfo della Sicilia;

Veduto il R. decreto-legge 18 marzo 1943-XXI, n. 126, concernente l'aumento delle pensioni e dei contributi dell'assicurazione invalidità e vecchiaia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° aprile 1943-XXI i contributi per le assicurazioni sociali, dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori dell'industria dello zolfo della Sicilia, sono fissati nella misura complessiva di L. 22 (ventidue) per ogni tonnellata di zolfo venduta o consegnata, di cui L. 15 per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, L. 6 per le assicurazioni contro la disoccupazione involontaria, la tubercolosi e per la nuzialità e natalità, L. 1 per concorso al trattamento di previdenza del personale tecnico amministrativo che presta in modo permanente l'opera propria nelle miniere di zolfo della Sicilia, ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

CIANETTI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti addì 7 luglio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, *foglio* 19. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 giugno 1943-XXI, n. 598.

Approvazione del testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813;

Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, convertito nella legge 26 febbraio 1943-XXI, n. 114;

Vista la legge 21 dicembre 1942-XXI, n. 1692;

Visto l'art. 20 del R. decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, che dispone la raccolta in unico testo delle disposizioni legislative vigenti in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito Testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, composto di 35 articoli; visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, *foglio* 21. — MANCINI

Testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra

Art. 1.

(Art. 1 del R. decreto 23 giugno 1942, n. 698, ed articolo unico della legge 26 febbraio 1943, n. 114).

Gli utili prodotti da nazionali o da stranieri nel Regno e, in quanto soggetti all'imposta di ricchezza mobile, gli utili prodotti da nazionali all'estero, dal 1° gennaio 1939 fino alla data che sarà stabilita con apposito provvedimento legislativo, nell'esercizio di attività in-

dustriali e commerciali o in affari derivanti dall'esercizio di attività intermediarie, sono soggetti, in ciascun anno, per la parte eccedente il reddito ordinario, ad una imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

La differenza tra il reddito complessivo, dedotti i redditi prodotti nell'anno stesso che fossero esenti in forza di leggi speciali o soggetti ad un tributo sostitutivo, ed il reddito accertato per ciascun anno all'imposta di ricchezza mobile, secondo le norme che ne regolano l'applicazione, è soggetta all'imposta medesima a decorrere dal 1° gennaio 1941.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1941, anche agli utili derivanti dall'esercizio di affittanze agrarie, i cui canoni risultino bloccati in misura sensibilmente inferiore agli equi canoni attuali, valutati in natura.

Art. 2.

(Art. 2 della legge 1° luglio 1940, n. 813; art. 2 del decreto n. 698; ed articolo unico della legge 26 febbraio 1943, n. 114).

Per le società ed enti tassati ai fini della imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, il reddito ordinario è costituito dalla media di tutti i redditi prodotti negli anni 1937 e 1938, ad esclusione dei redditi di natura fondiaria e degli interessi dei titoli dello Stato e di ogni altro titolo dichiarato esente da ogni imposta presente e futura in forza di espressa disposizioni di legge. I redditi soggetti alla imposta di ricchezza mobile si tengono in calcolo per l'importo definitivamente accertato all'imposta medesima ai fini della tassazione per gli anni 1937 e 1938.

Per i contribuenti non tassati ai fini della imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, il reddito ordinario è costituito da quello definitivamente accertato o accertabile all'imposta medesima per l'anno 1938.

Quando, tuttavia, il reddito di cat. *C/1* definitivamente accertato per l'anno 1938 sia stato rettificato in aumento con effetto dal 1° gennaio 1939, il reddito ordinario è costituito da quello risultante dalla rettifica. La stessa disposizione si applica per i redditi di cat. *B*, che siano stati rettificati in aumento con effetto dal 1° gennaio 1940, con esclusione del reddito risultante dalla rettifica della parte che sia stata eventualmente determinata in relazione a circostanze certe, di carattere continuativo, verificatesi posteriormente al 31 dicembre 1938.

Qualora il reddito ordinario, determinato a mente dei commi precedenti, risulti inferiore all'8 % del capitale investito nel biennio 1937 1938 o del capitale investito nel 1938, valutato il capitale stesso ai sensi del successivo art. 7, esso è considerato pari alla misura percentuale predetta.

Quando, per gli affari derivanti dall'esercizio di attività intermediaria, manchi il reddito accertato o accertabile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile per l'anno 1938, o trattasi di attività iniziata posteriormente, il reddito ordinario è valutato nella misura fissa di lire 20.000, per gli anni 1939 e 1940 e di L. 15.000 a decorrere dall'anno 1941.

Per le aziende produttric' dei servizi indicati nell'art. 4 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, il reddito ordinario, determinato in base al presente articolo, sarà maggiorato, dal giorno in cui intervenga una modificazione dei prezzi rimasti bloccati, in misura proporzionale all'aumento dei prezzi medesimi.

Art. 3.

(Art. 3 del decreto n. 698; articolo unico della legge 26 febbraio 1943, n. 114).

Per le ditte costituite posteriormente al 31 dicembre 1938, il reddito ordinario è determinato mediante opportuni confronti con il reddito ordinario accertato nei riguardi di ditte della stessa categoria, esistenti nella stessa località o, in mancanza, nella località viciniore, ma in ogni caso in misura non inferiore all'8 % del capitale investito, da valutarsi ai sensi dell'art. 7.

Nel caso di aziende gestite da ditte individuali o da società non azionarie che, per effetto di cessione a titolo oneroso o gratuito, siano passate ad altro titolare, il reddito ordinario è rappresentato da quello accertato o accertabile per l'anno 1938 in confronto di chi, in questo anno, gestiva l'azienda, salva anche in questo caso l'applicazione del quarto comma dell'articolo precedente.

Nel caso di aziende che siano state conferite in società, il reddito ordinario della società cui il conferimento è stato fatto è rappresentato dal reddito ordinario della società stessa prima del conferimento, cumulato con quello che sia stato accertato, prima del conferimento stesso, in confronto dell'azienda assorbita.

Per i contratti di appalto o di fornitura che, a mente dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, danno luogo a separato accertamento di imposta di ricchezza mobile, il reddito ordinario è accertato, ad appalto o fornitura esauriti, determinando quello che sarebbe stato il prezzo di ciascun appalto e di ciascuna fornitura, se essi fossero stati assunti nel 1938, ed applicando al prezzo medesimo i criteri e coefficienti di profitto normalmente adottati nell'anno suddetto ai fini dell'accertamento del reddito di ricchezza mobile.

Le società e gli enti tassati in base a bilancio, quando dimostrino di avere effettuato contratti di appalto o di fornitura in misura superiore a quelli effettuati nel biennio 1937-1938, possono chiedere una maggiorazione del reddito ordinario pari al reddito ordinario della maggiore misura di appalti o forniture, determinato in conformità del comma precedente.

Gli Uffici distrettuali, qualora dimostrino che gli appalti o le forniture effettuati negli anni 1941 e seguenti da singole società ed enti tassati in base a bilancio siano in misura inferiore a quelli effettuati nel biennio 1937-1938, possono apportare una minorazione al reddito ordinario delle società ed enti medesimi, pari al reddito ordinario della minor misura degli appalti e delle forniture, determinato in conformità del quarto comma del presente articolo. Questa disposizione non si applica quando il reddito complessivo in ciascun anno non sia superiore al reddito ordinario, calcolato ai sensi del primo comma dell'art. 2.

Agli effetti dei due commi precedenti, si ha riguardo soltanto agli appalti e alle forniture per i quali si sarebbe proceduto a tassazione separata, se fossero stati assunti da contribuenti non tassati in base a bilancio.

Art. 4.

(Art. 4 della legge n. 813; art. 4 del decreto n. 698; articolo unico della legge 26 febbraio 1943, n. 114).

La determinazione del reddito complessivo di ciascun anno, da confrontare col reddito ordinario agli effetti dell'accertamento del maggior utile soggetto alla imposta straordinaria, è eseguita in base alla somma di tutti i redditi prodotti nell'anno, con deduzione di quelli di

natura fondiaria e degli interessi dei titoli dello Stato e di ogni altro titolo dichiarato esente da ogni imposta presente e futura in forza di espressa disposizione legislativa, in proporzione, questi ultimi, della quota parte dell'esercizio per cui è durato il possesso dei titoli, ma in misura non superiore alla consistenza risultante dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente al 1° aprile 1940. Ai fini della limitazione della consistenza non si tiene conto degli investimenti in titoli dello Stato effettuati in ottemperanza ai Regi decreti-legge 8 gennaio 1942-XX, n. 5, e 21 maggio 1942-XX, n. 520, e dell'art. 25 e seguenti del presente testo unico.

Per gli istituti di credito e per quelli di assicurazione, la deduzione degli interessi dei titoli indicati nel comma precedente è ammessa con l'aumento fino al limite del 20 per cento per gli anni 1939 e 1940 e per il loro intero ammontare con effetto dall'anno 1941, ma sempre in proporzione alla quota parte dell'esercizio per cui è durato il possesso dei titoli.

Ai fini della determinazione del reddito di cui al primo comma, per le società ed enti tassati ai fini della imposta di ricchezza mobile in base a bilancio i redditi soggetti alla imposta medesima si tengono in calcolo per l'importo definitivamente accertato a detta imposta sul bilancio di competenza di ciascun anno, inteso tale bilancio ai sensi dell'art. 12 della legge 8 giugno 1936-XV, n. 1231.

Art. 5.

(Art. 5 del decreto n. 698).

Per le società ed enti tassati ai fini della imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, che siano stati costituiti dopo il 31 dicembre 1938, il reddito ordinario è considerato pari all'8 % del capitale investito in ciascun anno, da valutarsi con le norme del successivo art. 7, sempre che esso non risulti inferiore alla somma necessaria per garantire al capitale un dividendo pari al 6,50 %; in caso contrario il reddito ordinario è considerato pari alla somma predetta.

La stessa disposizione si applica per le società ed enti costituiti nel corso dell'anno 1938, il cui primo esercizio si sia chiuso dopo il 31 dicembre dell'anno medesimo.

È tuttavia in facoltà delle società ed enti indicati nei commi precedenti di chiedere che il reddito ordinario sia determinato mediante opportuni confronti con il reddito ordinario accertato, con le norme di cui al primo comma dell'art. 2, nei riguardi di società ed enti della stessa categoria, esistenti nella stessa località, o, in mancanza, nella località viciniore.

Art. 6.

(Art. 6 del decreto n. 698, articolo unico della legge 26 febbraio 1943, n. 114).

Nelle operazioni di speculazione sui beni immobili, sia di carattere isolato, sia dipendente dall'esercizio di una attività continuativa, il maggior utile da assoggettare all'imposta straordinaria è rappresentato dalla differenza tra l'utile accertato per ciascuna operazione e quello che sarebbe stato l'utile ricavabile dalla operazione medesima se essa fosse stata effettuata nel l'anno 1938.

La disposizione contenuta nel comma precedente si applica tanto ai contribuenti non tassati in base a bilancio ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, quanto alle società ed enti tassati, ai fini dell'imposta suddetta, in base a bilancio, nei casi previsti nell'ultima parte dell'ottavo comma ed al nono comma dell'art. 13.

Le disposizioni del presente articolo non riguardano le assegnazioni di beni immobili ai soci di società immobiliari, che siano state attuate in conformità dell'art. 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283, e dell'art. 15 del testo unico approvato con R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 257.

Art. 7.

(Art. 6 della legge n. 813).

Il capitale investito ai sensi del presente testo unico è considerato, per le aziende che ne facciano richiesta, pari alla media dei capitali impiegati negli anni 1937 e 1938, se trattasi di società ed enti tassati in base a bilancio, e pari al capitale impiegato nell'anno 1938, se trattasi di contribuenti privati, da valutarsi in entrambi i casi secondo le norme del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940-XVIII, n. 100.

Per le società ed enti predetti, dai capitali valutati a norma dell'art. 22 del citato decreto-legge si detrae un ammontare pari a 20 volte l'importo degli interessi indicati ai commi primo e secondo dell'art. 4 e il valore dei beni immobili.

Nella ipotesi considerata dal terzo comma dell'articolo 22 predetto, la valutazione del capitale investito non può essere inferiore al valore nominale del capitale sottoscritto e versato.

Per le aziende di credito e di assicurazione, il capitale investito, ai fini della norma contenuta nel comma 4° dell'art. 2, non potrà comunque essere considerato inferiore allo ammontare del capitale versato e delle riserve patrimoniali.

Art. 8.

(Art. 7 della legge n. 813; art. 7 del decreto n. 698).

In caso di variazioni nel capitale delle aziende, verificatesi posteriormente al 31 dicembre 1938, il reddito ordinario attribuibile alle quote di aumento o di diminuzione è determinato nella misura fissa dell'8 % dell'aumento o della diminuzione stessa, fermo restando, per il caso di aumento, l'applicazione di quanto previsto dall'art. 5.

Le variazioni di capitale che possono considerarsi ai fini del comma precedente sono le seguenti:

1) In aumento:

a) i versamenti in numerario, per il loro effettivo ammontare comprensivo degli eventuali sopraprezzi;

b) gli apporti, sia di singole attività che di aziende, comunque e sotto qualsiasi forma eseguiti, per l'ammontare dell'imponibile ai fini dell'imposta di registro o, nel caso di registrazione a tassa fissa, dei valori risultanti dagli atti, sotto deduzione, in ambedue i casi, dell'ammontare dei debiti;

c) le quote di utili di competenza del periodo successivo al 31 dicembre 1938 devolute a riserve, sia interne che palesi, o comunque non distribuite;

d) limitatamente agli anni 1939 e 1940, i trasferimenti a capitale di riserve effettuati a termini degli articoli 30 e 31 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, numero 19.

2) In diminuzione:

a) i rimborsi in numerario, per l'ammontare delle somme versate;

b) le distribuzioni agli aventi diritto di attività comunque e sotto qualsiasi forma eseguite, per l'am-

montare dell'imponibile fissato ai fini della imposta di registro e, nei casi di registrazione a tassa fissa, dei valori risultanti dagli atti, sotto deduzione, in ambedue i casi, dell'ammontare dei debiti;

c) la distribuzione in numerario o in attività di utili maturati in esercizi precedenti o comunque di somme attinenti a riserve di qualsiasi specie.

Le variazioni che abbiano avuto od avranno luogo nel corso di un anno solare posteriore al 1938 sono tenute in conto per lo stesso anno in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi decorsi dalla data della variazione alla fine dell'anno.

Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche per le variazioni di capitale che si siano verificate nel corso del biennio 1937 e 1938, in ragione del numero dei mesi decorsi dall'inizio del biennio stesso fino alla data in cui ha avuto luogo la variazione.

Art. 9.

(Art. 8 della legge n. 813).

Le norme degli articoli precedenti sono applicabili anche in confronto dei redditi che, in forza di speciali disposizioni di legge, sono esenti dalle normali imposte dirette o corrispondono tributi sostitutivi di esse.

In tali casi i redditi accertati sono soggetti soltanto alla imposta straordinaria, ferma restando la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile.

Art. 10.

(Art. 9 della legge n. 813; art. 8 del decreto n. 698; art. 2 della legge 21 dicembre 1942, n. 1692; articolo unico della legge 26 febbraio 1943, n. 114).

Ai fini dell'applicazione della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, la finanza, per i contribuenti non tassati in base a bilancio, ha facoltà di revisione dei redditi già accertati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile per gli anni 1939 e 1940, anche se divenuti definitivi ed iscritti a ruolo.

I maggiori redditi risultanti da tale revisione non sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile.

L'azione della finanza per la revisione di cui al primo comma si prescrive col 31 dicembre 1943.

E' data del pari facoltà al contribuente di dimostrare, ai soli fini dell'imposta straordinaria, che il reddito effettivamente prodotto negli anni 1939 e 1940 è inferiore a quello accertato per l'imposta di ricchezza mobile.

Art. 11.

(Art. 9 del decreto n. 698).

Quando, posteriormente al 31 dicembre 1938, siano stati attivati impianti nuovi o derivati da trasformazione di impianti preesistenti, preordinati tutti alla esecuzione di opere e forniture interessanti la difesa o l'apprestamento militare del Paese, dall'utile eccedente il reddito ordinario è ammessa, in ciascun anno, la detrazione di una quota di ammortamento pari al 30 % del costo dei nuovi impianti o delle trasformazioni. Con effetto dalla tassazione relativa all'anno 1941, la detrazione dall'utile eccedente il reddito ordinario della quota di ammortamento è fissato in ragione del 30 % per il primo anno; fino al 50 %, pel secondo anno; fino al 60 %, pel terzo anno. Quando l'ammortamento ha raggiunto il 60 % la detrazione è ammessa in ragione del 10 % all'anno.

Col provvedimento legislativo che disporrà la fine della applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, sarà stabilito quale valore residuo debba attribuirsi agli impianti. La differenza tra il costo originario dei nuovi impianti e delle trasformazioni e detto valore residuo, non ancora ammortizzato ai sensi del primo comma, sarà ammessa in detrazione per intero dagli utili straordinari dell'ultimo anno.

Le ordinarie quote di deperimento e consumo ammesse in detrazione dal reddito imponibile possono essere, nei casi in cui gli impianti siano stati continuativamente soggetti ad un lavoro eccedente quello normale, maggiorate in relazione all'aumento di ore lavorative ed agli altri elementi idonei a dimostrare il maggior logorio degli impianti.

Art. 12.

(Art. 11 della legge n. 813; art. 10 del decreto n. 698; articolo unico della legge 26 febbraio 1943, n. 114).

L'imposta straordinaria indicata all'art. 1 non si applica quando il reddito complessivo non superi in ciascuno degli anni 1939 e 1940 le L. 12.000, e non raggiunga le L. 15.000 dall'anno 1941 in poi.

Non vi è altresì applicazione dell'imposta straordinaria quando la eccedenza sul reddito ordinario non raggiunga le L. 6000. Tale minimo è elevato a L. 8000 con effetto dall'anno 1941.

L'imposta stessa si applica sulle quote di reddito eccedenti quello ordinario nella misura seguente:

del 10 per cento sulla quota non superiore al quinto del reddito ordinario. L'aliquota è elevata al 20 per cento a decorrere dall'anno 1941;

del 25 per cento sulla quota superiore al quinto e fino ai tre quinti del reddito ordinario. L'aliquota è elevata al 30 per cento a decorrere dall'anno 1941;

del 40 per cento sulla quota superiore ai tre quarti e fino ad un ammontare pari al reddito ordinario;

del 60 per cento sulla ulteriore eccedenza.

Qualora il reddito complessivo non superi in ciascun anno le L. 50.000, le aliquote precedenti sono ridotte alla metà. Per gli anni 1939 e 1940 le aliquote stesse sono ridotte ai tre quarti qualora il reddito complessivo superi in ciascun anno le L. 50.000, ma non le lire 100.000.

A partire dall'anno 1941, quando il reddito complessivo superi le L. 50.000, ma non il doppio del reddito ordinario, l'imposta è applicata, sulle prime L. 50.000, con aliquote ridotte alla metà.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria, l'eccedenza sul reddito ordinario è calcolata al netto dell'imposta di ricchezza mobile.

Per le aziende di credito e di assicurazione, le aliquote suddette sono applicate tenendo conto del reddito medio del biennio 1937-1938, esclusa qualsiasi detrazione.

Art. 13.

(Art. 11 del decreto n. 698; articolo unico della legge 26 febbraio 1943, n. 114).

L'applicazione della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra spetta agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Per l'accertamento dei redditi soggetti all'imposta, per la prescrizione dell'azione della finanza, per la risoluzione delle controversie e per quanto altro non sia espressamente disposto nel presente testo unico valgono le norme vigenti per l'applicazione dell'imposta sui red-

diti di ricchezza mobile. Le stesse norme valgono anche per la rettifica delle dichiarazioni, fatta eccezione per quanto riflette il termine per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti non tassati, ai fini della imposta di ricchezza mobile, in base a bilancio, tale termine restando fissato, in ogni caso, al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione è presentata.

La cognizione di tutte le controversie, alle quali darà luogo l'applicazione del presente Testo unico, sia in ordine all'accertamento del reddito complessivo che, quando necessario, del reddito ordinario, al fine di stabilire i maggiori utili relativi allo stato di guerra e la imposta straordinaria gravante sugli stessi, e di ogni altra nascente dal presente Testo unico, resterà deferita, in primo grado, alla Commissione provinciale, in appello alla Commissione centrale per le imposte, come costituite e con i poteri consentiti dalle leggi che le disciplinano, estesa alla Commissione provinciale la facoltà di cui all'art. 43 della legge 24 agosto 1877, numero 4021.

Le controversie in corso sono, a decorrere dal 27 marzo 1943 deferite, nello stato in cui si trovano, alle Commissioni provinciali, eccetto quelle nelle quali sia già intervenuta la decisione definitiva di merito della Commissione distrettuale, che seguiranno l'ulteriore corso ordinario, occorrendo, fino alla decisione della Commissione centrale.

Ai fini di questa disposizione, il Ministro per le finanze costituirà presso detta Commissione centrale una o più sezioni speciali.

Nonostante quanto è disposto nel 2° comma del presente articolo, a formare il reddito complessivo di ciascun anno non concorre l'utile derivante da alienazione, impiego o rivalutazione delle merci di proprietà dell'azienda, limitatamente ad una consistenza pari a quella media esistente nel biennio 1937-1938 o nell'anno 1938, a seconda che si tratti di società ed enti tassati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio ovvero di contribuenti diversi.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, si detrae dal reddito accertato in ciascun anno quella parte che corrisponde all'utile conseguito nell'anno medesimo dall'alienazione, impiego o rivalutazione della consistenza merci sopra indicata.

Salvo quanto è disposto all'art. 6 per le operazioni di speculazione su immobili, non concorre a formare il reddito complessivo il plusvalore realizzato mediante alienazione di immobili o titoli di proprietà dell'azienda, a meno che tale alienazione costituisca l'oggetto della normale attività dell'azienda stessa.

Le norme del sesto, settimo e ottavo comma del presente articolo non si applicano nel caso di cessazione dell'azienda, anche se dipendente da cessione.

L'amministrazione finanziaria, d'accordo con i rappresentanti delle Associazioni sindacali interessate e dell'Associazione fra le Società italiane per azioni, può stabilire criteri e coefficienti per la pratica applicazione delle disposizioni contenute nel sesto e settimo comma del presente articolo.

Art. 14.

(Art. 13 della legge n. 813).

Quando si proceda a tassazione separata per singoli contratti di appalto o di forniture, agli oneri imposti dai precedenti articoli sono tenuti sempre i titolari dei contratti medesimi, anche nel caso che essi si siano serviti, nella esecuzione dei contratti, di cessionari o di subcontraenti.

La ripartizione del carico tributario costituisce semplice rapporto di diritto privato fra le parti.

Può tuttavia la Finanza rivolgersi al cessionario od al subcontraente per la imposta che gli compete in relazione agli utili da lui effettivamente conseguiti, quando il titolare del contratto sia morto, od espatriato, o fallito, o non abbia attività sufficienti a garantire il credito erariale.

Art. 15.

(Art. 14 della legge n. 813).

Nei contratti di appalto, di forniture o di somministrazione che saranno stipulati dopo il 31 luglio 1940 è fatto divieto alle Amministrazioni stipulanti di consentire che, nella determinazione dei prezzi unitari o complessivi siano contemplate percentuali relative ai presumibili oneri tributari derivanti dal presente Testo unico.

Le Amministrazioni stipulanti hanno l'obbligo di assicurarsi che tali percentuali non siano mascherate con artificiosi aumenti dei prezzi unitari e complessivi.

Art. 16.

(Art. 15 della legge n. 813).

Le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici hanno l'obbligo di comunicare agli Uffici delle imposte gli estremi dei contratti di appalto e di forniture, in qualsiasi forma da essi conclusi con società o con privati, le analisi dei prezzi eseguiti ai fini dei contratti, nonchè la indicazione delle generalità e del domicilio del contraente e dell'importo dell'avvenuta contrattazione.

Le comunicazioni debbono essere fatte all'Ufficio delle imposte del luogo di domicilio dell'appaltatore o fornitore o della sede della società, entro il termine di 60 giorni dalla stipulazione del contratto.

Le predette Amministrazioni hanno, inoltre, l'obbligo di porre a disposizione dell'Amministrazione centrale e provinciale delle imposte dirette i dati ed i documenti utili per l'applicazione della presente legge ed a fornire ad essa ed ai collegi giudicanti tutti i chiarimenti e gli elementi che possono occorrere ai fini dell'accertamento e della riscossione del tributo.

Per i noli e le forniture all'estero, la comunicazione prescritta dal presente articolo deve essere fatta dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 17.

(Art. 16 della legge n. 813; art. 13 del decreto n. 698; art. 1 della legge n. 1692).

Coloro che sono soggetti alla imposta straordinaria ai sensi degli articoli precedenti sono tenuti a fare la dichiarazione dei redditi realizzati in ciascun anno, od, occorrendo, dei relativi capitali investiti, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Le società e gli enti tassati per l'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio sono tenuti a presentare la dichiarazione negli stessi termini stabiliti per la imposta predetta.

I redditi realizzati da operazioni isolate di carattere industriale o commerciale o da affari derivanti dall'esercizio di attività intermediarie, eseguiti occasionalmente da chi non eserciti un'attività continuativa

assoggettata alla normale imposta di ricchezza mobile, debbono essere dichiarati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della esecuzione del contratto o del compimento dell'affare.

La dichiarazione dei redditi realizzati nell'anno 1939 deve essere fatta dai privati, dalle società ed enti entro novanta giorni dal 16 luglio 1940.

L'azione della finanza per la rettifica delle dichiarazioni dei redditi realizzati negli anni 1939 e 1940 si prescrive col 31 dicembre 1943. Lo stesso termine è stabilito per la rettifica della dichiarazione dei redditi realizzati nel 1941 da società ed enti tassati in base a bilancio.

Art. 18.

(Art. 17 della legge n. 813).

Per la presentazione delle dichiarazioni valgono le norme degli articoli 8 a 12 del R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608.

Art. 19.

(Art. 14 del decreto n. 698; articolo unico della legge 26 febbraio 1943, n. 114)

All'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra si applicano i privilegi generali e speciali stabiliti per la imposta di ricchezza mobile e per la riscossione di essa valgono le norme contenute nelle leggi vigenti per la riscossione delle imposte dirette.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 109 del Regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, è data facoltà agli Uffici distrettuali delle imposte dirette di iscrivere provvisoriamente anche in ruoli straordinari, sulla base dell'avviso di accertamento o di rettifica da essi notificati e dopo che siano trascorsi almeno 90 giorni da tali notifiche, una quota pari al 40 % dei maggiori utili accertati, o del 50 % se i maggiori utili derivano da appalti o forniture che non cadano sotto l'applicazione del successivo art. 20.

L'insolvenza del contribuente nel pagamento di una rata scaduta determina l'immediata esigibilità delle altre rate del ruolo ancora da scadere. A questo effetto, i termini per l'esecuzione dell'unica procedura mobiliare, per la espropriazione presso terzi, per la procedura immobiliare e per la presentazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità decorrono dalla scadenza della rata non pagata.

Quando la rata o le rate scadute, con le relative indennità di mora e compensi per atti esecutivi, vengano assolte prima del compimento dell'esecuzione, si ripristina la normale rateazione per l'imposta iscritta a ruolo ancora da scadere.

Per la riscossione gli esattori hanno facoltà di agire sugli immobili del debitore anche prima dell'esecuzione sui beni mobili.

L'avviso d'asta deve essere trascritto entro il termine di tre mesi dall'ultimo giorno di scadenza della rata non pagata.

L'intendente di finanza, qualora abbia motivo di ritenere che il contribuente possa sottrarsi al pagamento della imposta, può, in via amministrativa, anche prima della notificazione dell'avviso di accertamento o della rettifica, domandare all'autorità giudiziaria il sequestro conservativo su tutte le somme ed i beni mobili e immobili di pertinenza del contribuente, anche se dati in cauzione. Il sequestro può essere domandato anche per le cauzioni prestate da terzi, ma in questo caso per garantire soltanto la riscossione della imposta e delle penalità dovute sul corrispondente appalto e fornitura.

Al sequestro conservativo di cui al presente articolo non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 674 e 675 del Codice di procedura civile. Esso non richiede seguito di convalida ed è efficace finchè sono attivati gli atti di esecuzione fiscale. Il sequestro rimane privo di effetto se non sia seguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica.

I cessionari di una azienda commerciale od industriale sono solidalmente responsabili dell'intera imposta gravante i redditi dei precedenti esercenti la azienda ceduta per l'anno in corso e per i due anni anteriori e delle sopratasse e penalità pecuniarie dovute dai medesimi in dipendenza di detti redditi, anche quando la cessione dell'azienda stessa sia anteriore all'epoca della dichiarazione o all'avviso di accertamento dei redditi di cui trattasi. A questi effetti si ritiene cessionario chi, in qualunque luogo, continua l'azienda già esercitata dal cedente.

L'esercizio negli stessi locali della industria o del commercio già esercitati da altri costituisce presunzione della cessione.

Art. 20.

(Art. 15 del decreto n. 698; articolo unico della legge 26 febbraio 1943, n. 114).

Le Amministrazioni dello Stato, nel disporre dal 1° luglio 1942 i pagamenti relativi ai singoli appalti e forniture, sono tenute a trattenere una somma pari all'uno per cento dell'importo dei pagamenti stessi ed a farne il versamento in Tesoreria, mediante distinta nominativa in duplice esemplare.

La ritenuta di cui al comma precedente non si applica quando l'importo dell'appalto o della fornitura sia inferiore alle L. 50.000, nè ai pagamenti di qualsiasi importo relativi ad utenze di acqua, energia elettrica, gas e telefoniche.

Sono esenti dalla ritenuta i pagamenti relativi ad appalti e forniture la cui esecuzione si sia esaurita prima del 1° gennaio 1939.

La Sezione di Regia tesoreria, che riceve il versamento, restituisce all'Amministrazione uno degli esemplari della distinta in segno di ricevuta, rilasciando contemporaneamente regolare quietanza, intestata a ciascun nominativo compreso nella distinta, per i singoli importi parziali indicati nella distinta medesima. Tale quietanza sarà, a cura della Amministrazione che ha eseguito il versamento, consegnata ai singoli interessati e sarà accettata in pagamento della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra ed, eventualmente, delle altre imposte dirette erariali dovute dall'intestatario.

Le somme trattenute e non utilizzate per il pagamento delle imposte saranno restituite dopo scaduto il termine per l'accertamento, da parte dell'Ufficio, dei maggiori redditi relativi all'anno in cui la ritenuta è stata operata, sempre che a carico degli interessati non sia in corso la procedura per l'accertamento dell'imposta straordinaria.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 21.

(Art. 19 della legge n. 813; articoli 1 e 2 della legge n. 1692).

La Finanza ha la facoltà di iscrivere a ruolo l'imposta risultante dalla dichiarazione dei contribuenti. Tale iscrizione non pregiudica l'azione della Finanza stessa per la rettifica, nel termine di cui all'ultimo comma del precedente art. 17, delle dichiarazioni colà indicate e, nei termini ordinari stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile, delle dichiarazioni successive, presentate, ai fini dell'imposta straordinaria, da privati, società ed enti.

I termini ordinari stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile valgono anche, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per gli accertamenti di ufficio e per la iscrizione della imposta nei ruoli suppletivi.

Nei confronti delle società ed enti tassati in base a bilancio che abbiano omesso di presentare la dichiarazione dei redditi realizzati nel 1940 e nel 1941, il termine per l'accertamento di ufficio dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra scade il 31 dicembre 1943.

Il diritto della Finanza di rivedere, entro il 31 dicembre 1943, ai soli fini dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, i redditi accertati in ricchezza mobile per gli anni 1939 e 1940, rimane integro anche nel caso di omessa dichiarazione da parte dei contribuenti non tassati in base a bilancio.

Art. 22.

(Art. 20 della legge n. 813).

Il presidente e gli amministratori delle società anonime od in accomandita per azioni in carica al 16 luglio 1940, nonchè quelli che copriranno tali cariche fino a completa estinzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della imposta straordinaria ed i liquidatori sono in proprio responsabili della imposta stessa e delle eventuali penalità dovute dalla società, qualunque sia l'epoca dell'accertamento e della iscrizione a ruolo, quando abbiano determinata una condizione di totale o parziale inesigibilità delle somme dovute allo Stato mediante atti preordinati a tal fine.

Art. 23.

(Art. 21 della legge n. 813; art. 16 del decreto n. 698).

Le sanzioni punitive vigenti per l'accertamento e la riscossione delle imposte dirette sono estese all'applicazione della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, con le varianti seguenti:

1) la misura massima dell'ammenda comminata dagli articoli 15, 20 e 27 del R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, è elevata a L. 10.000;

2) la misura massima della multa comminata dall'art. 18 del citato Regio decreto, è elevata a L. 25.000;

3) la pena pecuniaria, comminata dall'art. 21 del citato R. decreto, è stabilita, per le infrazioni alle norme dell'art. 15 del decreto stesso, nella misura da L. 100 a L. 5000 per ciascuna infrazione, salvo le altre sanzioni nel detto art. 21 richiamate.

Con effetto dal 1° luglio 1942, le disposizioni di cui all'art. 25 e seguenti del citato R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, sono applicabili alla scadenza della prima rata non pagata dell'imposta straordinaria.

Art. 24.

(Art. 17 del decreto n. 698).

Le riserve costituite con redditi sfuggiti alla tassazione e gli accantonamenti non tassati, in quanto siano trasferiti a capitale, sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile nell'esercizio in cui tale passaggio si verifica e, se trattasi di redditi prodotti successivamente al 31 dicembre 1938, concorrono a formare il reddito complessivo dell'esercizio in cui si verifica il trasferimento a capitale, ai fini dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

I trasferimenti di riserve ed accantonamenti a capitale non danno luogo, fermi restando gli accertamenti già divenuti definitivi alla data del 1° luglio 1942, all'applicazione dell'imposta cedolare e dell'imposta straordinaria progressiva sui dividendi; neppure sono tenuti in calcolo nella formazione della media ai fini della imposta straordinaria suddetta per gli esercizi i cui bilanci sono approvati dopo il 1° luglio 1942.

L'imposta cedolare e, ricorrendo le condizioni, l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi si applicano, con effetto dal 1° luglio 1942, sulle riserve delle società azionarie che si trasformino in società in nome collettivo o in accomandita semplice, all'atto della trasformazione.

La distribuzione agli azionisti delle riserve trasferite a capitale, effettuata in occasione di riduzione di capitale o in dipendenza dello scioglimento della società, dà luogo all'applicazione dell'imposta cedolare e, ricorrendo le condizioni, dell'imposta straordinaria progressiva sui dividendi.

La disposizione del comma precedente non si applica quando si tratti di riserve trasferite a capitale prima della entrata in vigore delle leggi istitutive delle imposte indicate al comma stesso, oppure trasferite in conformità all'art. 30 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito con modificazione nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19, ed all'art. 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, nonchè di riserve per le quali l'imposta cedolare e eventualmente l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi siano già state definitivamente accertate all'atto del trasferimento a capitale, nè quando si tratti di saldi attivi di rivalutazione monetaria legittimamente trasferiti a capitale.

L'art. 4 della legge 18 aprile 1941-XIX, n. 277, è abrogato con effetto dal 1° luglio 1942.

Art. 25.

(Art. 18 del decreto n. 698; articolo unico della legge 26 febbraio 1943, n. 114).

La differenza tra il reddito complessivo, al netto delle detrazioni di cui agli articoli 11 e 13, ed il reddito ordinario, fatta deduzione dell'imposta di ricchezza mobile, della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra e dei tributi locali afferenti il reddito, nonchè di una quota pari al 20 % del reddito ordinario, è indisponibile e deve essere investita nello speciale titolo di Stato di cui al R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, intestato al nome, sottoposto al vincolo di destinazione agli scopi indicati nel presente testo unico e soggetto alle limitazioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge sopra citato. Le somme così investite saranno, dopo la cessazione dello stato di guerra, destinate, innanzi tutto, all'ammortamento degli impianti,

a prezzo di ricostruzione, alla ricostituzione, a prezzo di rinnovo, del monte merci, e, per l'eventuale eccedenza, agli scopi che saranno stabiliti con apposito provvedimento legislativo.

L'obbligo dell'investimento nello speciale titolo di Stato non ricorre per le somme che risultino già impiegate nella ricostruzione di cespiti distrutti o danneggiati per fatti di guerra. Il Ministro per le finanze può autorizzare che le somme destinate ad essere impiegate nella ricostruzione dei detti cespiti siano versate in un conto vincolato presso la Regia tesoreria, fruttifero dell'interesse annuo del 3 % (tre per cento), da pagarsi a semestri maturati a netto dell'imposta di ricchezza mobile. Con lo stesso provvedimento il Ministro per le finanze stabilirà le condizioni, le modalità ed i termini per lo svincolo del deposito.

E' consentito di utilizzare il predetto titolo di Stato durante il periodo della guerra, qualora il reddito complessivo di singoli esercizi risulti inferiore al reddito ordinario, per la copertura della differenza tra il reddito complessivo e quello ordinario.

Ai fini della applicazione del comma precedente, è data facoltà al Ministro per le finanze di disporre il tramutamento al portatore degli speciali titoli di Stato, liberandoli dal vincolo e dalle limitazioni stabilite dal presente testo unico.

L'obbligo dell'investimento ha efficacia per i maggiori utili che si sono prodotti dall'anno 1939.

Per i maggiori utili relativi agli anni 1939, 1940, e 1941, l'obbligo dell'investimento non ricorre quando risulti che sono stati investiti, prima del 30 giugno 1942, in cespiti patrimoniali di carattere permanente, inerenti all'attività industriale o commerciale che ha dato luogo all'accertamento.

Tuttavia, nei riguardi dei contribuenti che, alla data di applicazione del R. decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, abbiano già concordato con gli Uffici distrettuali delle imposte il reddito complessivo per gli anni 1939 e 1940, ovvero sia già intervenuta la decisione della Commissione di prima istanza, la quota indisponibile, di cui al primo comma del presente articolo, è ridotta del 25 %.

La disposizione del primo comma del presente articolo non si applica quando il reddito complessivo non supera le L. 50.000.

Art. 26.

(Art. 18 del decreto n. 698).

In deroga alla disposizione dell'articolo precedente, le società ed enti hanno la facoltà di distribuire, in eccedenza, per le società azionarie, al limite massimo dei dividendi distribuibili a mente della legge 18 aprile 1941-XIX, n. 277, e in esenzione dall'imposta cedolare e dall'imposta straordinaria progressiva sui dividendi, il 40 % dei titoli speciali dello Stato rappresentanti l'investimento di cui all'art. 25, a condizione che un ammontare dei titoli stessi pari alla metà di quello distribuito sia riversato allo Stato come sovrimposta alla imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

L'esercizio della facoltà prevista al comma precedente è autorizzato dal Ministro per le finanze, il quale fissa la quota dei titoli da annullare per il versamento del relativo importo come sovrimposta all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, e la quota da distribuire ai singoli azionisti mediante intestazione ai medesimi dei titoli, che rimangono soggetti alle limitazioni stabilite al secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520.

Il provvedimento legislativo da emanarsi dopo la cessazione dello stato di guerra, a mente del primo comma dell'art. 25, detterà le norme per la liberazione dei titoli speciali dello Stato, distribuiti agli azionisti ai sensi del presente articolo, dalle limitazioni indicate al comma precedente. I titoli così liberati saranno accettati, al valore nominale, in pagamento di imposte dirette erariali, anche prima della loro scadenza.

Art. 27.

(Art. 18 del decreto n. 698).

Entro i 60 giorni da quello in cui l'accertamento dei maggiori utili è stato concordato o da quello in cui è venuto in possesso della decisione di 1° grado sull'accertamento medesimo, l'Ufficio distrettuale notifica al contribuente l'ammontare del maggior utile, risultante dal concordato o dalla decisione, trascurando la frazione di L. 100, da investire nello speciale titolo dello Stato ai sensi dell'art. 25, con la intimazione di eseguire il versamento in tesoreria, anche a mezzo di conto corrente postale, in sei rate bimestrali, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di notificazione dell'intimazione, indicando l'importo della prima rata e di quelle successive, nonchè l'ammontare della minor somma dovuta per effetto dell'abbuono previsto nel terzo comma del presente articolo.

Quando il versamento venga eseguito oltre il decimo giorno non festivo da quello di decorrenza di ciascuna rata, è dovuta a favore dell'erario una indennità di mora in ragione del 3 %.

Nel caso che il versamento dell'intero importo per cui è stata fatta la intimazione sia effettuato in unica soluzione non oltre il decimo giorno non festivo da quello di decorrenza della prima rata, è accordato un abbuono del 5 % sull'intero ammontare della somma dovuta.

Per i maggiori utili il cui accertamento sia divenuto definitivo o per i quali sia intervenuta una decisione di 1° grado prima del 30 giugno 1942, l'intimazione di versamento è notificata entro 90 giorni dalla data anzidetta ed il versamento deve essere eseguito in 12 rate bimestrali, con l'abbuono del 5 % qualora il versamento dell'intera somma dovuta sia effettuato in unica soluzione nel termine stabilito nel terzo comma del presente articolo.

Art. 28.

(Art. 18 del decreto n. 698).

Ai fini delle disposizioni del precedente articolo, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette trasmette copia della intimazione notificata ai singoli contribuenti alla Intendenza di finanza ed altra copia alla Sezione di Regia tesoreria provinciale, la quale, ove i versamenti non siano eseguiti entro il secondo mese di ciascuna rata, ne dà comunicazione alla Intendenza di finanza, che ordina all'Ufficio distrettuale di formare un ruolo straordinario, riscuotibile in unica soluzione alla più prossima scadenza, per l'intero importo ancora dovuto, aumentato della indennità di mora a favore dell'erario in ragione del 6 % e dell'aggio di riscossione a favore dell'esattore.

Il ruolo straordinario è formato in triplice copia: una di esse è trattenuta dall'Intendenza di finanza e le altre due sono rimesse, rispettivamente, all'esattore ed alla Sezione di Regia tesoreria.

Per la riscossione del ruolo straordinario si applicano le norme valevoli per la riscossione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, escluso l'obbligo del non riscosso per riscosso e salvo quanto disposto nel successivo art. 30.

Art. 29.

(Art. 18 del decreto n. 698).

La Sezione di Regia tesoreria rilascia ricevuta di ciascun versamento, applicando l'indennità di mora di cui al secondo comma dell'art. 27 nei casi di ritardo nel versamento delle singole rate.

All'atto del versamento a saldo della somma dovuta da ogni singolo obbligato, la Sezione di Regia tesoreria ritira tutte le ricevute dei singoli versamenti in conto capitale e rilascia, in sostituzione, la ricevuta per l'importo complessivo. Le ricevute ritirate, insieme alla copia dell'intimazione di cui al precedente articolo 28, sono rimesse dalla Sezione di Regia tesoreria alla Direzione generale del debito pubblico per l'emissione del titolo nominativo, con l'indicazione dell'importo e delle generalità della persona o denominazione dell'ente cui deve essere intestato.

La Direzione generale del debito pubblico procede alla iscrizione con decorrenza dal primo giorno del semestre in corso alla data del versamento a saldo in conto capitale e rilascia il titolo di godimento dal semestre in corso all'atto della emissione, salvo a regolare il pagamento degli interessi relativi al periodo dalla decorrenza dell'iscrizione a quella del godimento del titolo.

La Sezione di Regia tesoreria provvede alla consegna del titolo all'intestatario, previo ritiro della ricevuta di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 30.

(Art. 18 del decreto n. 698).

Nei casi in cui la riscossione abbia luogo a mezzo di ruolo straordinario, l'esattore notifica agli interessati l'importo dovuto in conto capitale, quello per indennità di mora e quello per aggio di riscossione, ingiungendo di eseguire il versamento in unica soluzione alla Sezione di Regia tesoreria provinciale, a mezzo di conto corrente postale, entro il termine di cui all'art. 28. La ricevuta del versamento in conto corrente postale è consegnata all'esattore.

La Sezione di Regia tesoreria rilascia distinte ricevute in conto capitale e per indennità di mora e corrisponde all'esattore l'aggio di riscossione.

Decorso un mese dal termine di cui al primo comma del presente articolo senza che sia stata data all'esattore la prova dell'eseguito pagamento, si fa luogo al procedimento coattivo. Le somme riscosse in sede esecutiva con imputazione ad indennità di mora, aggio di riscossione ed importo capitale da investire nello speciale titolo di Stato, detratti i compensi e diritti per la procedura esecutiva, devono essere versate distintamente a nome dell'obbligato nel conto corrente postale intestato alla Sezione di Regia tesoreria, che rilascia ricevuta come al comma precedente.

Per la emissione dei titoli dello Stato nei casi previsti nel presente articolo valgono le norme dell'articolo 29.

Art. 31.

(Articolo unico della legge 26 febbraio 1943, n. 114).

Qualora l'accertamento non sia divenuto definitivo, le somme versate in tesoreria sono imputate in un conto vincolato, fruttifero dell'interesse annuo del 3 %, da pagarsi a semestri maturati al netto dell'imposta di ricchezza mobile. Secondo le risultanze dell'accertamento definitivo, si fa luogo all'investimento nello speciale titolo dello Stato, oppure alla restituzione delle somme all'avente diritto.

Art. 32.

(Articolo unico della legge 26 febbraio 1943, n. 114).

Per i maggiori utili relativi agli anni 1939, 1940 e 1941, già definitivamente accertati, o per il cui accertamento sia intervenuta, alla data del 30 giugno 1942, una decisione di primo grado, la notifica della intimazione di cui all'art. 27 è eseguita nel termine di novanta giorni dalla data suddetta.

Art. 33.

(Art. 18 del decreto n. 698).

La decorrenza dei termini stabiliti per la notifica dei maggiori utili da investire nello speciale titolo di Stato non determina la decadenza della Finanza dal diritto all'investimento.

Art. 34.

(Art. 18 del decreto n. 698).

I contribuenti che abbiano crediti verso le Amministrazioni militari per commesse e forniture il cui pagamento sia stato rateato ai sensi del R. decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27, quando non ne abbiano fatto cessione al Consorzio di credito per sovvenzioni su valori industriali, nel presentare la dichiarazione ai fini della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, possono chiedere che l'investimento nello speciale titolo di Stato dei maggiori utili derivanti dalle commesse e forniture il cui pagamento è stato rateato sia eseguito in corrispondenza alla scadenza delle rate di pagamento maturantisi nel periodo della rateazione consentita dall'art. 27 del presente Testo unico per il versamento dei maggiori utili medesimi.

Art. 35.

(Art. 19 del decreto n. 698).

Per l'attuazione delle presenti norme il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire ogni altra opportuna modalità di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia e di introdurre nei bilanci dell'entrata e della spesa le occorrenti variazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 aprile 1943-XXI.

Riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel fiume Ticino in territorio dei comuni di Somma Lombardo e di Vizzola Ticino a favore del marchese Alberto Visconti di S. Vito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Milano n. 18915 del 18 settembre 1891 col quale venne riconosciuto a favore del marchese Carlo Ermes Visconti il possesso del diritto esclusivo di pesca in quattro tratte del fiume Ticino in territorio dei comuni di Somma Lombardo e di Vizzola Ticino;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente il marchese Alberto Visconti di S. Vito fu Roberto si trova nel legittimo possesso del predetto diritto;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Milano n. 18915 del 18 settembre 1891, è riconosciuto a favore del marchese Alberto Visconti di S. Vito fu Roberto il possesso del diritto esclusivo di pesca nella sponda sinistra del fiume Ticino e per la larghezza sino a metà fiume nelle seguenti tratte:

1) in comune di Somma Lombardo, dalla cosidetta Crocetta del Pan Perduto (dove ha termine il diritto esclusivo di pesca del comm. Tonino-Maino) sino a metri 150 dalla punta a valle dell'Isola di Premaora (dove ha inizio il diritto esclusivo di pesca del duca Marcello Visconti di Modrone);

2) in comune di Somma Lombardo, dallo sbocco in Ticino della roggia Visconti di Modrone (dove ha termine il diritto esclusivo di pesca del duca Marcello Visconti di Modrone) sino al confine territoriale di Castelnovate;

3) in comune di Vizzola Ticino, dal detto confine territoriale di Castelnovate fino a 700 metri a valle dal punto ove l'antica strada del porto di Castelnovate rivolta rasentando il fiume, fra i mappali 221, 224 di attuale catasto;

4) in comune di Vizzola Ticino, dal termine della rapida Fasolo in coincidenza colla divisione fra i numeri 692 e 696 della mappa di cessato catasto del comune censuario di Castelnovate — corrispondente alla dividente il mappale n. 1008 dai numeri 183, 184 di attuale catasto — sino al confine territoriale fra i comuni censuari di Castelnovate e Vizzola Ticino.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1943-XXI
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 271. — D'ELIA

(2332)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 30 giugno 1943-XXI.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 17 dello statuto della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, approvato con proprio decreto in data 23 luglio 1940-XVIII;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il perito industriale Aristide Merloni e il cav. dott. Ubaldo Moriconi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona), per il quinquennio 10 luglio 1943-XXI-9 luglio 1948-XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2353)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1943-XXI.

Cessazione del sig. Calvi Cesare dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 11 dicembre 1926-V, con il quale il sig. Calvi Cesare di Ettore venne nominato rappresentante alle grida del sig. Comi Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto notarile col quale il suindicato sig. Comi Luigi ha revocato il mandato conferito al ripetuto sig. Calvi Cesare;

Decreta:

Il sig. Calvi Cesare cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Comi Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 30 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2348)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926-IV, n. 2288, e 11 dicembre 1930-IX, n. 1882.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 21 giugno 1943-XXI, si scioglie il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa elettrica di Locana Canavese e si nomina il commissario nella persona del dott. Pene Giovanni.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 17 giugno 1943-XXI, si ratifica il provvedimento adottato dal prefetto di Verona, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo fra operai e braccianti, con sede in Quinzano (Verona), e alla nomina di un commissario nella persona del cav. rag. Paolo Benciolini.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 16 giugno 1943-XXI, si nomina vice commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio ittico Delta Po » di Rovigo, il rag. Piero Tendi, con il compito di sostituire il commissario dott. comm. Francesco Maria Magrini, nei casi di sua assenza o di impedimento.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 21 giugno 1943-XXI, si nomina commissario della Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra ex combattenti « Filippo Corridoni », con sede in Rufina, il rag. Giuseppe Benelli, in sostituzione del dott. Carlo Manetti, dimissionario.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri dei disciolti Consigli di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 21 giugno 1943-XXI, si scioglie il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo dei lavoratori di Ruvo di Puglia e si nomina il commissario nella persona dell'avv. Giuseppe Gramegna.

Al predetto commissario sono altresì conferite le facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della predetta Società.

La relativa deliberazione, come quelle concernenti atti eccedenti l'ordinaria amministrazione che saranno adottate dal commissario stesso, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 21 giugno 1943-XXI, si prorogano al 31 luglio 1943-XXI, i poteri conferiti al rag. Bruno Valeri, commissario del Consorzio produttori latte Caseificio sociale di Pennar, con sede in Asiago.

Al predetto commissario si conferiscono altresì le facoltà dell'assemblea dei soci per provvedere alla modifica dello statuto sociale.

L'efficacia della relativa deliberazione è subordinata alla approvazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 22 giugno 1943-XXI, si prorogano al 15 dicembre 1943-XXII, i poteri conferiti al sig. Filippo Bernardo, commissario della Società anonima cooperativa famigliare di consumo di Corio Canavese.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 22 giugno 1943-XXI, si ratifica il provvedimento adottato dal prefetto di Verona relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo, con sede in Peri, e alla nomina del commissario nella persona del cav. Mario Viamini.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 22 giugno 1943-XXI, si scioglie il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo « La Rinascente », con sede in Villa di Codemondo (Reggio Emilia), e si nomina commissario il sig. rag. Celestino Menozzi.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 26 giugno 1943-XXI, si nomina liquidatore della Società cooperativa agricola di produzione e lavoro in nome collettivo, con sede in Sommatino, il dott. Onofrio Russo di Luigi.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 26 giugno 1943-XXI, si prorogano al 31 agosto 1943-XXI, i poteri conferiti all'ing. Giovanni Bisogno, commissario della Società anonima cooperativa « Lavori stradali edili », con sede in Roma, conferendogli, altresì, le facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della società stessa.

L'efficacia della relativa deliberazione è subordinata alla approvazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 26 giugno 1943-XXI, si revoca il precedente provvedimento 18 novembre 1941-XX, relativo alla nomina del rag. Amedeo Isidori a liquidatore della Società anonima cooperativa di consumo agricola « IV Novembre » di Morrovalle.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 2 luglio 1943-XXI, si scioglie il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa mantovana dei barcari, conduttori e padroni di barche ed aderenti (Società anonima cooperativa barcari), con sede in Mantova, e si nomina il commissario nella persona del dott. rag. Corinto Grossi.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

(2346)

Riassunto del provvedimento P. 724 del 31 maggio 1943-XXI relativo alle piastrelle di maiolica

A chiarimento di quanto disposto col decreto Ministeriale del 17 gennaio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 stesso mese, il Ministero delle corporazioni con circolare P. 724 del 31 maggio c. a. ha precisato che è vietata anche la fabbricazione e quindi la vendita delle piastrelle di maiolica.

(2359)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno in Monteverdi per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 21 giugno 1943-XXI, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un terreno in Monteverdi per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(2364)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato nominativo del Cons. 3,50 % (1906)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 80.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato nominativo Cons. 3,50 % (1906), n. 785.524, di L. 119, intestato a Gentilini Anna Maria fu Domenico, moglie di Solari Silvio di Agostino, domiciliata a Rapallo (Genova), vincolato per dote.

Essendo il relativo certificato d'iscrizione mancante del secondo mezzo foglio, si diffida, chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che sieno state notificate regolari opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Il direttore generale: POTENZA

(1533)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 luglio 1943-XXI - N. 126

Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5860
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	19 —	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	91,875
Id. 3,50 % (1902)	85,35
Id. 3 % lordo	70,80
Id. 5 % (1935)	88,175
Redimib. 3,50 % (1934)	78,075
Id. 5 % (1936)	92,55
Id. 4,75 % (1924)	495 —
Obblig. Venezie 3,50 %	97,50
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,40
Id. 5 % (1944)	98,70
Id. 5 % (1949)	92,20
Id. 5 % (15-2-50)	91,55
Id. 5 % (15-9-50)	91,475
Id. 5 % (15-4-51)	91,575

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Maggiorazione commerciale al prezzo delle arance per uso industriale

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato in L. 18 al quintale la maggiorazione da apportare al prezzo alla produzione delle arance per uso industriale, per ottenere il prezzo da grossista della zona di produzione a industriale, per merce nuda, resa su vagone franco stazione partenza della zona di produzione.

(2322) *p. Il Ministro*: FABRIZI

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Mirandola (Modena)

Con decreto Ministeriale 25 giugno 1943-XXI, la zona di ripopolamento e cattura di Mirandola (Modena) della estensione di ettari 700, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 17 agosto 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

(2356)

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura del Secchia (Modena)

Con decreto Ministeriale 24 giugno 1943-XXI, la zona di ripopolamento e cattura del Secchia (Modena), della estensione di ettari 700, i cui confini sono stati delimitati con decreto Ministeriale 1° aprile 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

(2333)

Revoca della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Oderzo (Treviso)

Con decreto Ministeriale 25 giugno 1943-XXI, la zona di ripopolamento e cattura di Oderzo (Treviso) della estensione di ettari 708, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 3 maggio 1939-XVII, è revocata.

Ai sensi dell'art. 55 del succitato testo unico, tale zona viene trasformata — per l'annata venatoria 1943-44 — in riserva di caccia a favore degli iscritti alla Sezione o alle Sezioni cacciatori nei cui territori sono situati i terreni costituenti la zona stessa.

(2323)

Modifiche allo statuto consorziale del Consorzio di bonifica « Tiel Mondina »

Con decreto Ministeriale 30 giugno 1943-XXI, n. 2032, sono state approvate le modifiche agli articoli 24, 32 e 38 dello statuto del Consorzio di bonifica « Tiel Mondina », con sede in San Valentino di Fiumicello (Udine).

(2334)

Nomina del presidente e del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Milano

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 28 giugno 1943-XXI, i fascisti Ferdinando Porta ed Emilio Mitrovich sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consorzio agrario provinciale di Milano.

(2335)

Nomina del presidente e del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Campobasso

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 18 giugno 1943-XXI, i fascisti Antonio Battiloro e Vincenzo Capalozza sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consorzio agrario provinciale di Campobasso.

(2336)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nelle singole provincie del Regno alla data del 30 novembre 1941-XX

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art 69 primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le Commissioni giudicatrici del concorsi per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nelle singole provincie del Regno alla data del 30 novembre 1941-XX, sono costituite come appresso.

1. Per le provincie di Aosta, Asti, Cuneo e Torino (sede Torino):

Presidente: Marconcini dott. Gaspare, vice prefetto;

Componenti: Garofani dott Giulio, ispettore generale medico; Cova prof. Ercole, direttore clinica ostetrica; Lorenzetti prof. Filiberto, libero docente in ostetricia; Brichetti Lucrezia, ostetrica condotta.

Segretario: Piras dott. Mario, consigliere nell'Amministrazione dell'interno.

2. Per le provincie di Alessandria, Cremona e Pavia (sede Pavia):

Presidente: Nicoletti dott. Roberto, vice prefetto;

Componenti: Ghiglione dott. Giancarlo, medico provinciale; Vercesi prof. Carlo, direttore clinica ostetrica; Bacchi prof. Antonio, libero docente in ostetricia; Locatelli Giacomina, ostetrica condotta;

Segretario: Gragnani dott. Ernesto, consigliere nell'Amministrazione dell'interno.

3. Per le provincie di Bergamo, Novara e Vercelli (sede Novara):

Presidente: Lo Monaco dott. Federico, vice prefetto;

Componenti: Ferrara dott. Vincenzo, medico provinciale; Paroli prof. Giovanni, direttore scuola d'ostetricia; Sturla dott. Italo, libero esercente specializzato in ostetricia; Bonomi Adele, ostetrica condotta;

Segretario: Barbuto dott. Federico, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

4. Per le provincie di Brescia e Varese (sede Brescia):

Presidente: Meda dott. Defendente, vice prefetto;

Componenti: Criscuolo dott. Giovanni, medico provinciale; Dossena prof. Gaetano, libero docente in ostetricia; Sassi prof Rodolfo, libero docente in ostetricia; Valentini Rosina, ostetrica condotta;

Segretario: Di Lorenzo dott. Antonio, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

5. Per le provincie di Como, Milano e Sondrio (sede Milano):

Presidente: Riva dott. Carlo, vice prefetto;

Componenti: De Socio dott. Giuseppe, ispettore generale medico; Fossati prof. Giuseppe, libero docente in ostetricia; Bortini prof. Ennio, libero docente in ostetricia; Muratori Teresa, ostetrica condotta;

Segretario: Natta dott. Camillo, 1° segretario nell'Amministrazione dell'interno.

6. Per le provincie di Bolzano, Trento e Verona (sede Verona):

Presidente: Landi dott. Giulio, vice prefetto;

Componenti: Marcoveggio dott. Enrico, medico provinciale; Martinolli prof. Aldo, direttore clinica ostetrica; Pomini dott. Francesco, libero esercente specializzato in ostetricia; Montanini Isabella, ostetrica condotta;

Segretario: Cappellani dott. Sante, consigliere nell'Amministrazione dell'interno.

7. Per le provincie di Belluno, Fiume, Gorizia, Pola, Treviso, Trieste e Udine (sede Udine):

Presidente: Fradella dott. Roberto, vice prefetto;

Componenti: Moreschini dott. Paolo, medico provinciale; Santi prof. Emilio, docente in ostetricia; Quarantotto dott. Adriano, libero esercente specializzato in ostetricia; Zearo Fantuzzi Albertina, ostetrica condotta;

Segretario: Piva dott. Alberto, 1° segretario nell'Amministrazione dell'interno.

8. Per le provincie di Padova, Rovigo, Venezia e Vicenza (sede Padova):

Presidente: Attardi dott. Luigi, vice prefetto;

Componenti: Simola dott. Dino, medico provinciale; Revoltella prof. Giovanni, direttore clinica ostetrica; Pillizzari prof. Carlo, libero docente in ostetricia; Facchinato Gilda, ostetrica condotta;

Segretario: Rotundo dott. Giuseppe, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

9. Per le provincie di Genova, Imperia, Savona e La Spezia (sede Genova):

Presidente: Bellei dott. Ludovico, vice prefetto;

Componenti: Calamida dott Enrico, ispettore generale medico; Dallera prof. Nicolò, libero docente in ostetricia; Dogliotti prof Vincenzo, libero docente in ostetricia; Fiscaletti Paola, ostetrica condotta;

Segretario: Gisiano dott. Antonio, consigliere nell'Amministrazione dell'interno.

10. Per le provincie di Apuania, Lucca e Pisa (sede Pisa):

Presidente: Speroni dott. Carlo, vice prefetto;

Componenti: Pasero dott. Costantino, medico provinciale; Gentili prof. Attilio, direttore clinica ostetrica; Bogi prof Dino, docente in ostetricia; Marini Marina, ostetrica condotta;

Segretario: Marchione dott. Gildo, consigliere nell'Amministrazione dell'interno.

11. Per le provincie di Arezzo e Firenze (sede Firenze):

Presidente: Mazzolani dott Ugo, vice prefetto;

Componenti: Piccininni dott. Francesco, medico provinciale; Decio prof. Cesare, direttore clinica ostetrica; Basso prof. Giuseppe, libero docente in ostetricia; Guidacci Virginia in Stacchini, ostetrica condotta;

Segretario: Bassi dott. Giovanni, consigliere nell'Amministrazione dell'interno.

12. Per le provincie di Bologna e Modena (sede Bologna):

Presidente: Bonfiglio dott. Aldo, vice prefetto;

Componenti: Addarii dott. Francesco, medico provinciale; Bacialli prof Luigi, direttore clinica ostetrica; Zambonini prof. Annibale, docente in ostetricia; Degli Esposti Filippini Maria, ostetrica condotta;

Segretario: Finizio dott. Salvatore, consigliere nell'Amministrazione dell'interno.

13. Per le provincie di Ferrara, Mantova e Ravenna (sede Ferrara):

Presidente: Marolla dott. Atto, vice prefetto;

Componenti: Caporali dott. Mario, medico provinciale; Cetroni prof Berardo Mario, direttore scuola ostetricia; Randazzo prof. Mario, docente in ostetricia; Bonetti Ines, ostetrica condotta;

Segretario: Di Lorenzo dott. Francesco, consigliere nell'Amministrazione dell'interno.

14. Per le provincie di Parma e Reggio Emilia (sede Parma):

Presidente: Gasdia dott Vincenzo, vice prefetto;

Componenti: Purpura dott Giuseppe, medico provinciale; Dellepiane prof Giuseppe, direttore clinica ostetrica; Vecchi prof Mario, libero esercente specializzato in ostetricia; Fochi Irene, ostetrica condotta;

Segretario: Casales dott. Carlo, consigliere nell'Amministrazione dell'interno.

15. Per le provincie di Grosseto, Pistoia e Siena (sede Siena):

Presidente: Bassi dott. Vincenzo, vice prefetto;

Componenti: Giraldi dott. Enea, medico provinciale; Spirito prof. Francesco, direttore clinica ostetrica; Moggi dott. Vittorio, libero esercente specializzato in ostetricia; Tani Gobbini Zerlina, ostetrica condotta;

Segretario: Vegni dott. Mario, consigliere nell'Amministrazione dell'interno.

16. Per le provincie di Forlì e Pesaro (sede Forlì):
Presidente: Fiumi dott. Alcardo, vice prefetto;
Componenti: Santelmo dott. Callisto, medico provinciale; Solieri prof. Sante, specialista in ostetricia; Cornaldesi prof. Francesco, specialista in ostetricia; Sansoni Dorotea, ostetrica condotta;
Segretario: Salamone dott. Francesco, 1° segretario nell'Amministrazione dell'interno.

17. Per le provincie di Ascoli Piceno e Perugia (sede Perugia):
Presidente: Petrocelli dott. Emilio, vice prefetto;
Componenti: Pandolfini dott. Vittorio, medico provinciale; Cattaneo prof. Luigi, direttore clinica ostetrica; De Lisi prof. Giuseppe, libero docente in ostetricia; Polpettini Ada in Scorzoni, ostetrica condotta;
Segretario: Montebello dott. Silvio, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

18. Per le provincie di Ancona, Chieti e Pescara (sede Camerino):
Presidente: Pellegrini dott. Domenico, vice prefetto;
Componenti: Pezzella dott. Gaetano, medico provinciale; Floris prof. Michele, direttore scuola d'ostetricia; Baroni prof. Benigno, primario ospitaliero; Galuppi Fabbri Italia, ostetrica condotta;
Segretario: Mancini dott. Cesare, vice segretario nella Amministrazione dell'interno.

19. Per le provincie di Frosinone, Littoria, Rieti, Roma e Viterbo (sede Roma):
Presidente: Bartalini dott. Guido, vice prefetto ispettore;
Componenti: Frongia prof. Ermenegildo, ispettore generale medico; Gaifami prof. Paolo, direttore clinica ostetrica; Bompiani prof. Roberto, libero docente in ostetricia; Amorino Carolina, ostetrica condotta;
Segretario: Forte dott. Giuseppe, 1° segretario nell'Amministrazione dell'interno.

20. Per le provincie di Avellino, Benevento, Campobasso Napoli e Salerno (sede Napoli):
Presidente: Spirito dott. Nicola, vice prefetto;
Componenti: Beneduce prof. Giovanni, ispettore generale medico; Tesauro prof. Giuseppe, direttore clinica ostetrica; Manzi prof. Luigi, libero docente in ostetricia, Leonetti Immacolata, ostetrica condotta;
Segretario: Maietta dott. Antonio, 1° segretario nell'Amministrazione dell'interno.

21. Per le provincie di Bari, Foggia, Lecce, Matera, Potenza e Taranto (sede Bari):
Presidente: Niccoli dott. Giuseppe, vice prefetto;
Componenti: Sica dott. Mario, ispettore generale medico; Aymerich prof. Giacomo, direttore clinica ostetrica; Traina prof. Giovanni, libero docente in ostetricia; Marseglia Maria, ostetrica condotta;
Segretario: Curione dott. Pietro, 1° segretario nell'Amministrazione dell'interno.

22. Per le provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria (sede Catanzaro):
Presidente: Rizza dott. Giulio Cesare, vice prefetto;
Componenti: Calvanese dott. Carmine, medico provinciale; Romaniello prof. Giovanni, direttore scuola d'ostetricia; De Pace dott. Giovanni, specialista in ostetricia; Simonini Aurora, ostetrica condotta;
Segretario: Cardile dott. Placido, 1° segretario nell'Amministrazione dell'interno.

23. Per le provincie di Catania, Messina e Ragusa (sede Messina):
Presidente: Cipriani dott. Cipriano, vice prefetto;
Componenti: Cotta Ramusino dott. Ferruccio, medico provinciale; Garufi dott. Giuseppe, specialista in ostetricia; Barbera dott. Antonio specialista in ostetricia; Venuti Giuseppa, ostetrica condotta;
Segretario: Perricone dott. Luigi, 1° segretario nell'Amministrazione dell'interno.

24. Per le provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani (sede Palermo):
Presidente: Foschini avv. Francesco, vice prefetto;
Componenti: Ronca dott. Rocco, ispettore generale medico; Scaglione prof. Salvatore, direttore clinica ostetrica; Giaccone dott. Antonino, specialista in ostetricia; Moavero Lucia, ostetrica condotta;
Segretario: Giorgianni dott. Franco, 1° segretario nella Amministrazione dell'interno.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice per le provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari con sede a Cagliari.

Le Commissioni giudicatrici inizieranno in tutte il Regno i loro lavori, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nelle sedi in cui sono state costituite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 25 giugno 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ALBINI

(2365)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi a cattedre universitarie.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 1° aprile 1943-XXI con il quale sono stati banditi concorsi a cattedre universitarie;
Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1943-XXI, con cui sono stati prorogati al 15 luglio e al 31 agosto 1943-XXI, i termini per la presentazione dei documenti e delle pubblicazioni a corredo delle domande di ammissione ai concorsi medesimi;
Considerato che le stesse ragioni di opportunità che hanno determinato il provvedimento anzidetto valgono anche per quanto si riferisce alla presentazione delle domande di ammissione ai concorsi;
Considerata l'opportunità di estendere ai candidati residenti in Sicilia e in Sardegna le disposizioni riguardanti i candidati in servizio militare ovvero residenti all'estero;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi a cattedre universitarie è fissato indistintamente per tutti i concorrenti al 15 luglio 1943-XXI, nel quale termine dovranno essere presentati anche i documenti e le pubblicazioni, salvo che per i candidati in servizio militare ovvero residenti nella Sicilia e nella Sardegna nonchè all'estero, i quali potranno presentare i documenti e le pubblicazioni entro il 31 agosto 1943-XXI

Roma, addì 1° luglio 1943-XXI

Il Ministro: BIGGINI

(2375)

MINISTERO DELLA MARINA

Variante al concorso straordinario per titoli a 10 posti di tenente del Genio navale in servizio permanente effettivo

Con decreto Ministeriale in corso di registrazione è stata abrogata la lettera « e » dell'art. 8 della notificazione di concorso straordinario per titoli a 10 posti di tenente del Genio navale in s.p.e. di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 109 dell'11 maggio 1943, in base alla quale si richiedeva la presentazione del certificato di abilitazione all'esercizio professionale.

(2366)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.